

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4029/89 DELLA COMMISSIONE  
del 28 dicembre 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4116/88<sup>(4)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1989 il controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo;

considerando che si devono correggere alcuni errori tecnici nella trascrizione e nella descrizione dei prodotti sottoposti a sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 235/86 è sostituito dal testo seguente:

• Le importazioni nella Comunità di apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione di cui ai codici NC 8521 10 31, 8521 10 39, 8521 10 90, 8521 90 00, 8528 10 11, 8528 10 19, 8528 10 30, originari della Corea del Sud, sono sottoposte ad un controllo comunitario a posteriori, con le modalità stabilite dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento. •

*Articolo 2*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/86, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1990 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 19.